



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 20/CSAT del 1° Dicembre 2022

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 22 Novembre 2022,
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.

Reclamo della società POLISPORTIVA ETRURIA riferimento al C.U. n.59 del 17.11.2022.

Gara – Polisportiva Etruria/Real Santa Cecilia del 13.11.2022 – Campionato 2° Categoria, girone G.

La società Pol. Etruria proponeva reclamo avverso la delibera del G.S.T., pubblicata sul C.U. n. 59 del 17/11/2022 con la quale veniva disposta la disputa delle prossime tre (3) gare casalinghe della società reclamante a porte chiuse nonché l'ammenda alla stessa di euro 500,00 e l'obbligo di disputare la gara di ritorno tra la Pol. Etruria e Real Santa Cecilia a porte chiuse. Deduceva la società reclamante nello scarno reclamo che nessun proprio tesserato era rimasto coinvolto nella rissa né che il capitano non aveva potuto allontanare persone dal terreno di gioco perché non conosciute. Concludeva la società reclamante per l'annullamento della delibera o, in via gradata, per una congrua riduzione delle sanzioni adottate. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il reclamo, gli atti ufficiali ed il referto di gara, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Nel referto di gara il DDG descrive con dovizia di particolari ed estrema precisione e puntualità per cui i provvedimenti

dal GST appaiono congrui. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma del Gst, pubblicata sul C.U. n.59 del 17/11/2022.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.

Reclamo della società SCUOLA CALCIO SPES in riferimento al C.U. n.27/AG del 10.11.2022.

Gara – Scuola Calcio Spes/ Soccer Friends Mp del 6.11.2022 – Campionato Under 17 girone B.

La società Scuola Calcio Spes proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica di quattro (4) gare inflitta al calciatore Casale Giovanni Pio dal Gst con provvedimento pubblicato sul C.U. N.27/AG del

10/11/2022. Deduceva la società reclamante che la sanzione adottata era viziata da eccessiva sproporzionalità rispetto all'azione tenuta dal calciatore nonché vi era disparità di trattamento rispetto ad altra fattispecie simili dove il Gst ha adottato sanzioni disciplinari meno afflittive. Concludeva la società reclamante per la riduzione della squalifica al calciatore Casale Giovanni Pio a due (2) giornate o, in via subordinata, nella misura ritenuta di giustizia. La C.S.A.T. letti il reclamo, gli atti ufficiali ed il referto di gara ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Casale Giovanni Pio la squalifica a tre (3) giornate di gara. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.

Reclamo della società VIRTUS JUNIOR STABIA FR avverso il C.U. n.29/30 AG del 17-18.11.2022.

Gara – Barano Calcio / Virtus Junior Stabia Fr del 13.11.2022 – Campionato Under 17, girone B.

La società SSd Virtus Junior Stabia proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per tre (3) giornate inflitta all'allenatore della società. Sig. Domenico Scala, dal Gst con provvedimento pubblicato sul C.U. n.29/Ag Lnd – Sgs del 17/11/2022. Deduceva la società reclamante che l'allenatore non aveva mai preferito la parola "mongolide" ammettendo di avere protestato in modo civile avverso una decisione tecnica arbitrale. Concludeva la società reclamante per la riforma della decisione impugnata con riduzione della squalifica all'allenatore in misura equamente rapportate all'effettiva gravità dei fatti in esame. La C.S.A.T. letti il reclamo, gli atti ufficiali ed il referto di gara, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara, che costituisce fonte primaria e privilegiata, il DDG evidenzia che l'allenatore aveva pronunciato l'offesa "mongoloide", per cui la sanzione adottata appare congrua. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la sanzione adottata dal Gst. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Publicato in Napoli, lì 1° Dicembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**